

N. R.G. 42/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCURSUALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Elena Giuppi - Presidente
dott. Ada Cappello - Giudice
dott. Francesca Varesano - Giudice rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO

visto il ricorso depositato in data 13.05.2024 con cui **AURELIO MARIANI**, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO LENZERINI, con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa Sonia Polvara, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII in quanto il ricorrente risulta residente in Castiraga Vidardo (LO), Via Paolo Borsellino n. 19;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato



per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.

Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo familiare risulta composto dal solo ricorrente, il quale percepisce una retribuzione mensile netta, al lordo di cessioni e pignoramenti, pari a circa € 1.900,00 e che lo stesso ha indicato spese mensili di sostentamento per complessivi € 1.760,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 801,62, che ad ogni modo le spese documentate risultano notevolmente superiori benchè non integralmente documentate e congrue e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 1.500,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio; al fine di contemperare le esigenze alimentari del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 1.500,00.

rilevato, infine, che il ricorrente ha dichiarato di mettere a disposizione del ceto creditorio 1/5 del TRF maturato pari a circa € 13.700,00 oltre alla propria quota di proprietà (50%) della casa coniugale sita in Castiraga Vidardo (LO), Via Paolo Borsellino n. 19;

visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. **dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di **MARIANI AURELIO** (C.F. MRN RLA70L26F205H);
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Francesca Varesano;
3. **fissa** in anni 3 la durata della procedura;
4. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, la dott.ssa Sonia Polvara;
5. **ordina** il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
6. **assegna**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



9. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. **fissa** ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore 1.500,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione.
11. **dispone** che il ricorrente trasmetta trimestralmente al liquidatore copia degli estratti di conto corrente personale al fine di permettere agli organi della procedura di verificare l'entità delle entrate ed uscita mensili e di apprendere eventuali ulteriori attività sopravvenute;
12. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento).

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Così deciso in Lodi, il 24/09/2024

Il Giudice estensore

dott.ssa Francesca Varesano

Il Presidente

dott.ssa Elena Giuppi

